

COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I)

| Il presente regolamento: | | |
|--|------------------|-----------|
| - è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del | _ con atto nr pu | ıbblicato |
| all'albo on line del Comune dal al; | | |
| - è stato pubblicato all'albo on line del Comune dal al | ; | |
| - è entrato in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Data | | |
| | | |

Il Segretario Comunale Dott.ssa Plescia Giovanna

| INDICE |
|--|
| |
| Art. 1 - Oggetto del regolamento |
| Art. 2 - Presupposto e finalità |
| Art. 3 - Soggetto attivo |
| Art. 4 - Soggetti passivi |
| Art. 5 - Immobili soggetti al tributo |
| Art. 6 - Periodi di applicazione del tributo |
| Art. 7 - Determinazione della base imponibile |
| Art. 8 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti Aire |
| Art. 9 - Alloggi assegnati dagli istituti pubblici |
| Art. 10 - Aliquote del tributo |
| Art. 11 - Detrazioni |
| Art. 12 - Servizi indivisibili e relativi costi |
| Art. 13 - Versamento del tributo |
| Art. 14 - Importi minimi |
| Art. 15 - Dichiarazioni |
| Art. 16 - Rimborsi e compensazione |
| Art. 17 - Funzionario responsabile |
| Art. 18 - Sanzioni ed interessi |
| Art. 19 - Accertamento con adesione |
| Art. 20 - Riscossione coattiva |
| Art. 21 - Limiti di importo |
| Art. 22 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni |
| Art. 23 - Trattamento dei dati personali |
| Art. 24 - Norma di rinvio |
| Art. 25 - Entrata in vigore e norme finali |
| |

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nell'ambito dell'Imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, della componente TA.S.I. (tributo comunale per i servizi indivisibili) di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento.

ART. 2 PRESUPPOSTO E FINALITA'

- 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
- 2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati nel successivo articolo del presente regolamento.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Sant'Angelo del Pesco (IS) per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori , ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva, ferma restando la solidarietà passiva tra i contribuenti titolari di analoga condizione soggettiva in relazione al medesimo immobile.
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
- 3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
- 4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando 4 nei confronto di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
- 2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- 3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
- 5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- 6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, nonchè i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

ART. 6 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni, e sussistono fino al giorno di cessazione conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni;
- 2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per

almeno 15 giorni. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- **a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- **b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione del 50% dell'imposta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della perizia.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere:

- 1) in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come specificati con l'art. 31,comma 1, lettera a) e b) della Legge 457/78 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380);
- 2) nella esistenza di immobili inagibili e inabitabili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380);
- 3) nella esistenza di edifici che risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
- Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Sono interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

- Si possono ritenere diroccati, pericolanti e fatiscenti gli edifici per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone:
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come specificati con l'art. 31,comma 1, lettera a) e b) della Legge 457/78 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380), non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

ART. 8 UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 9 ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. In sede di approvazione delle aliquote relative al tributo per l'anno, possono essere previste condizioni particolari per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli Istituti autonomi per le case popolari , in considerazione della loro parificazione, nel regime generale del tributo, a immobili diversi dall'abitazione principale.

ART. 10 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

- 1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
- 2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
- 3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
- 5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
- 6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
- 7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 11 DETRAZIONI

- 1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 10, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.
- 2. I casi di applicazione vengono disposti annualmente, con la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni di imposta.

ART. 12 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

- 1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Altri servizi definiti in sede di deliberazione delle aliquote.
- Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
- Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
- 2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI.

Art. 13 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1. Per l'anno 2014 la determinazione della misura del tributo da pagare, viene compiuta in autoliquidazione dai contribuenti.
- 2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
- 3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
- 4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 14 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00

ART. 15 DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TA.S.I. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 16 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente periodo per periodo diminuita dello 0,2 per cento, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
- 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 18 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di

- 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
- 4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale diminuito di 0,2 punti percentuali.
- 5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. Si applica alla TA.S.I. l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
- 2. Il Consiglio Comunale potrà disciplinare dettagliatamente con successivo regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione , così come applicare gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
- 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure dell'accertamento con adesione possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate assumendo a riferimento i limiti di importo e la scansione temporale prevista per la rateizzazione degli importi applicata il 1 Gennaio 2012 per la riscossione da parte di Equitalia nella provincia di Isernia, con l'applicazione di interessi pari alla metà della misura stabilita con l'art.18 del presente Regolamento. La Giunta Comunale potrà applicare dall'anno 2015, modalità diverse di rateizzazione validi per ogni anno solare con deliberazione da approvarsi entro il 31 Marzo di ogni anno, applicando criteri di generalità nella individuazione delle situazioni di particolare disagio sociale ed economico.

ART. 20 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 21 LIMITI DI IMPORTO

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta accertato a carico del singolo obbligato, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 22 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a mille euro, su richiesta del contribuente, può essere rateizzato in quattro rate bimestrali, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

- 2.In tutti i casi diversi da quello indicato al comma 1, qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 2.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 18. L'istanza di rateazione deve essere supportata da idonea documentazione dimostrativa della incapacità a fare immediatamente fronte alle obbligazioni tributarie. La rateazione viene accompagnata dalla prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa qualora l'importo dovuto in corrispondenza degli avvisi sia superiore a Euro 20.000,00.
- 3. L'utente decade dalla rateazione concessa ai sensi dei precedenti commi, nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2014.